

*Allegato alla deliberazione
G.C. n. 08 del 1999.*

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CAMINO

Via Roma, 37 - Partita I.V.A. 00375490067

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
COSTITUITO
PER LA REDAZIONE DI PROGETTI
ED ATTI DI PIANIFICAZIONE***

SOMMARIO

Articolo	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.
2	Ambito oggettivo di applicazione.
3	Ambito soggettivo di applicazione.
4	Conferimento degli incarichi.
5	Contenuto di progettazione.
6	Quantificazione del fondo.
7	Ripartizione del fondo.
8	Termini e penalità.
9	Liquidazione del fondo.
10	Abilitazione all'esercizio della professione.
11	Polizza assicurativa.
12	Responsabilità.
13	Proprietà dei progetti.
14	Disciplina di casi particolari.
15	Orario di lavoro e spese accessorie.
16	Rinvio dinamico.
17	Pubblicità del regolamento.
18	Entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riparto del fondo, costituito, nel limite massimo dell'1,5 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 9, comma 30, della legge 18 novembre 1998, n. 415 e sostituito dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione.

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:

- Piano Regolatore Generale;
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
- Piani per l'edilizia economica e popolare;
- Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- Piani di recupero di iniziativa pubblica;
- Programma pluriennale di attuazione, e relative

varianti.

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione.

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- a) il personale dell'Ufficio Tecnico che abbia redatto i progetti, il piano di sicurezza e/o gli atti di pianificazione;
- b) il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed agli articoli 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
- c) il progettista;
- d) i collaboratori tecnici e amministrativi;
- e) il direttore dei lavori;
- f) il collaudatore.

2. Nelle ipotesi di ricorso alla progettazione esterna al Responsabile del Procedimento spetta la quota di incentivo, nella stessa misura in cui spetta in caso di progettazione interna.

3. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo non é da ricomprendere il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'indicazione della Legge "incaricato della direzione dei lavori", deve intendersi comprensiva della qualifica di coordinatore per la sicurezza.

5. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

6. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.

7. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi che accedano alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

8. Per incaricato del collaudo, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 109/94, deve intendersi non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi.

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'Amministrazione, la Giunta individua, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'Ente.

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente la Giunta Comunale affida l'incarico individuando altresì:

- a) il progettista abilitato, anche per la redazione del piano di sicurezza;
- b) il responsabile del procedimento, qualora per motivi di incompatibilità previsti da norme di legge o di regolamento, sia soggetto diverso dal progettista;
- c) i collaboratori tecnici e amministrativi.
- d) il direttore dei lavori;
- e) il collaudatore.

Art. 5 - Contenuto della progettazione.

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola di norma secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo, fatte salve diverse modalità derivanti dal vigente Regolamento per i lavori in economia.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel capo II del titolo III del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.

3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

Art. 6 - Quantificazione del fondo.

1. Il fondo incentivante è costituito sino all'1,5 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.

2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.

3. La percentuale, da applicare all'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico per la realizzazione di un'opera o di un lavoro nei casi in cui l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare la somma di cui all'articolo 1, e da corrispondere al personale di cui all'art. 3, è data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

N.D.	Progetti con importo a base di gara		Percentuale del fondo incentivante	Annotazioni
	da euro	a euro		
1	=	150.000	0,75%
2	150.001	750.000	0,70%
3	750.001	5.000.000	0,65%
4	5.000.001	25.000.000	60%
5	Superiore a	25.000.000	50%

b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera determinata come di seguito:

N.D.	Progetti di:	Percentuale del fondo incentivante	Annotazioni
1	Nuove opere, ristrutturazioni, restauro e risanamento conservativo	0,75%
2	Manutenzione straordinaria	0,65%
3	Manutenzione ordinaria	0,50%

4. Per i progetti i cui importi sono indicati ai numeri d'ordine 3 – 4 - 5 del precedente comma sarà possibile attribuire una maggiorazione fino ad un massimo del 10% qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

5. L'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima dell'1,5 per cento nei seguenti casi:

- a) progetti costituiti da più sottoprogetti specialistici;
- b) progetti realizzati per stralci funzionali

Art. 7 - Ripartizione del fondo.

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, il fondo per l'incentivazione, da individuarsi negli stanziamenti di bilancio salvo espressa previsione in quadro economico dell'opera, viene ripartito tra i vari soggetti che abbiano partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali:

- a) responsabile unico del procedimento:25 %
- b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori:.....30 %
- c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 15 %
- d) incaricati della direzione lavori e loro tecnici collaboratori:.....15 %
- e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori:.....10 %
- f) altri componenti dell'ufficio che hanno collaborato alla predisposizione degli atti pur non sottoscrivendone i relativi elaborati:.....5 %

2. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità. L'aliquota di cui al punto c) del comma 1 è addizionata a quella di cui al punto b) del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i, sia sostituito ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 109/94 e s.m.i. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1 è addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.

3. Gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 6 e dell'art. 7 commi 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'art. 7, comma 1 lettere b), c), d), e), sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:

$$C_j = \frac{P_j}{(M_j \times N_j)} \times (M_j \times N_j)$$

ove: P_j indica la somma per oggetto da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d), e);

M_j indica il coefficiente di compenso professionale di cui al comma 4;

N_j indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 5.

4) Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto, è così fissato:

- a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50
- b) collaboratore tecnico che partecipa alla redazione dei progetti: 0,30
- c) altri collaboratori: 0,15.

5. Il coefficiente di prestazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), ed e) non è totale, è fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all'unità.

6. Ai fini della individuazione dei soggetti di cui al comma 1, si intende:

a) per progettista: il tecnico o i tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; incaricati della direzione lavori e del collaudo;

b) per collaboratori tecnici: coloro che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

c) per collaboratori amministrativi: altri componenti l'Ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati.

5. L'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi sarà disposta con la deliberazione di affidamento dell'incarico; in caso di assenza di tali figure le rispettive quote potranno essere attribuite al progettista e redattore del piano di sicurezza.

Art. 8 - Termini e penalità.

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione.

2. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni per cause imputabili ai soggetti incaricati e non derivanti da eventi imprevedibili o causa di forza maggiore, sono applicate le penalità previste dal precedente comma:

- a) ritardi fino a 30 giorni: penalità pari all'1 per cento del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
- b) ritardi da 30 fino a 60 giorni: penalità pari al 3 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 30 giorni;
- c) ritardi superiori a 60 giorni: nessuna ripartizione del fondo o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
- d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
- e) nei casi di cui alla lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri: la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati.

3. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato: sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno derivanti all'Amministrazione Comunale.

4. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 2, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importo dell'intervento.

5. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 2.

Art. 9 - Liquidazione del fondo.

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il responsabile del servizio provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera all'atto dell'approvazione della relativa contabilità finale applicando le percentuali di cui al successivo comma 2.

2. Qualora la progettazione non venga interamente sviluppata all'interno dell'Ente nonché nei casi in cui l'Amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale, le quote di cui al punto b) dell'art. 7 l'incentivo viene percentualmente determinato come segue:

- a) per il progetto preliminare. 5%
- b) per il progetto definitivo 20%
- c) per il progetto esecutivo 15%
- d) per il piano di sicurezza 10%

Nel caso di prestazioni parziali di cui sopra il responsabile del servizio provvederà alla liquidazione delle quote spettanti in relazione alla fasi effettuate .

3. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

- a) 10 per cento entro un mese dall'affidamento dell'incarico;
- b) 25 per cento entro un mese dalla consegna degli elaborati del progetto di massima;
- c) 25 per cento entro un mese dall'adozione del piano da parte dell'Amministrazione;
- d) il saldo ad approvazione definitiva del piano.

Art. 10 - Abilitazione all'esercizio della professione.

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'Ufficio Tecnico e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 11 - Polizza assicurativa.

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 3 della Legge n. 109/94 come modificato dall'art. 145 comma 89 della Legge n. 388/2000, il Comune assume l'intero onere del rimborso al dipendente del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge n. 109/1994.

Art. 12 - Responsabilità.

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 13 - Proprietà dei progetti.

1. I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 14 - Disciplina di casi particolari.

1. Qualora l'Amministrazione richieda l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante sarà pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.

2. Qualora l'Amministrazione richieda l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante sarà pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinario 1,5 per cento sui singoli progetti esecutivi.

3. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di Legge, il fondo sarà calcolato in misura pari allo 0,50 per cento del maggior costo preventivato dell'opera o del lavoro.

Art. 15 - Orario di lavoro e spese accessorie.

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 16 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 17 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 18 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1. presente regolamento entrerà in vigore, in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto Comunale.